

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,  
spettacolo - Tempo libero e sport*

*Il Presidente*

PROPOSTA DI LEGGE

"PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA SCUOLA MEDIA DELL'OBBLIGO  
PER L'AVVIO E L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO PER  
L'ANNO SCOLASTICO 1977/78".

Relatore: prof. Giuseppe Colasanto

Signor Presidente,  
Collegli Consiglieri,

come è noto, mentre la scuola apriva i battenti-  
per la prima volta con anticipo rispetto alla fatidica da-  
ta del 1° ottobre- il Consiglio Regionale approvava la leg-  
ge in questione nella consapevolezza di offrire uno stru-  
mento normativo agile e correlato alle esigenze operative  
degli organi collegiali di democrazia scolastica.

La polivalenza delle iniziative che potevano esse-  
re realizzate dalla autonoma valutazione dei Consigli di  
Istituto e chiaramente individuate dall'art. 1 della leg-  
ge medesima, determinava un salto di qualità vivamente au-  
spicato da tutte le componenti della comunità scolastica  
ed era sintomatico che la Regione Puglia poneva in essere  
uno strumento normativo che recepiva in pieno la recente  
accezione del concetto di assistenza scolastica del decreto  
delegato 616/77 emanato in attuazione della legge 382.

Da una parte si voleva dare senso e credibilità  
agli organi collegiali della scuola- per un certo verso an-  
chilosati dalla caduta della tensione partecipativa- dal-  
l'altra si voleva fare giustizia delle limitazioni inter-  
pretative della competenza regionale poste in essere pri-  
ma dei decreti attuativi della 382; il tutto in linea con

./.

Orbene, a fronte di tali rilievi i componenti della Commissione che ho l'onore di presiedere, hanno avuto modo di esprimere sentimenti di sorpresa misti a profondi dispiacere per la superficiale liquidazione che è stata data alla normativa regionale, atteso che non sono state recepite le reali motivazioni di fondo dell'intervento regionale che è e che rimane un intervento di natura economica per il raggiungimento degli obiettivi liberamente ed autonomamente scelti dagli organi collegiali della scuola.

E' stato, altresì, stigmatizzato l'animus malus nonchè il preconetto del Governo della Repubblica allorchè si pretendono ulteriori garanzie circa l'ambito delle direttive regionali senza considerare che le direttive di una legge squisitamente di carattere finanziario non potevano che riguardare gli aspetti finanziari e contabili tra Regione e Consigli di Istituto.

Talchè sarebbe stato desiderio della Commissione esplicitare le motivazioni nella relazione per riproporre il testo approvato dal Consiglio nella seduta del 20/9/77, senza apportare modifica alcuna.

Se non chè si è tenuto conto della situazione reale della scuola pugliese, dei disagi dei Consigli di Istituto, degli alunni, delle famiglie che attendono l'applicazione della normativa regionale e si è voluto compen

./.

sare al semplicismo ed alla diffidenza statale con il senso di viva responsabilità della Regione.

Pertanto si sono concordati i seguenti emendamenti che assumono la fisionomia giuridica di chiarimento di pensiero della Regione, senza stravolgere la sostanza della norma che è e rimane quella votata dal Consiglio Regionale.

Ciò ha lo scopo di non offrire il fianco <sup>a</sup> pericolo se quanto giustificate vicissitudini di carattere giuridico-costituzionale che avrebbero potuto vedere la Regione anche vincente, ma a scapito della scuola pugliese e, soprattutto, sulla pelle degli alunni provenienti dalle famiglie meno abbienti.

Da quanto premesso deriva che gli emendamenti sono preonastici e, comunque esplicativi anche in considerazione che le direttive della Regione, di cui all'art. 3, sono state diramate dall'Assessorato alla P.I. con circolare n. 84 del 27/9/77 - che viene allegata alla presente relazione - e che è dato constatare il limite esclusivamente finanziario e contabile della stessa.

Pertanto la Commissione all'unanimità propone i seguenti emendamenti:

Art. 1 - alla fine aggiungere il seguente comma: "Le iniziative di cui sopra sono programmate e realizzate dai Consigli di Istituto nel rispetto della normativa statale".

./.

Art. 3 - Primo comma, dopo i Consigli di Istituto, nell'am  
bito delle direttive, aggiungere " di competenza" della Re  
gione".

Art. 1

In attesa della approvazione della legge organica sul diritto allo studio e limitatamente all'anno scolastico 1977/78, la Regione stanZIA un fondo di L. 3.000.000.000= a favore dei Consigli di Istituto delle Scuole Medie di 1° grado per venire incontro agli oneri per:

- tutte le iniziative idonee a favorire la sperimentazione, il recupero, il sostegno didattico e l'attuazione del tempo pieno;
- l'acquisto di sussidi audiovisivi e di altri sussidi didattici ad uso collettivo ed individuale;
- la dotazione di libri alle biblioteche di classe e di Istituto;
- l'assegnazione di libri di testo ad alunni bisognosi.

Le iniziative di cui sopra sono programmate e realizzate dai Consigli di Istituto nel rispetto della normativa statale.

Art. 2

La Giunta Regionale, previo parere della Competente Commissione, determina l'ammontare dei fondi spettanti a ciascuna scuola, sulla scorta delle somme stanziare per gli stessi scopi negli anni scolastici precedenti, te-

./.

nendo conto della popolazione scolastica, delle strutture tecnico-didattiche esistenti e delle condizioni socio-economiche dei bacini di utenza di ogni singola scuola.

Art. 3

I Consigli di Istituto, nell'ambito delle direttive di competenza della Regione e nei limiti dei fondi assegnati, determinano le modalità e la destinazione delle somme da utilizzare nelle iniziative ed attività di cui al precedente art. 1.

Art. 4

All'onere complessivo derivante dalla applicazione della presente legge, stabilito in L. 3.000.000.000 (tre miliardi), si farà fronte mediante imputazione al Cap. 264, Parte spesa, "Interventi per scuole medie di 1° grado" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.

Art. 5

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale n. 17 del 27/12/1972.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
SETTORE ASSISTENZA SCOLASTICA

Prot. n. 34/4222/A.S./3 A

Bari, 27.9.1977

## CIRCOLARE N. 87

- Ai Sigg. PRESIDENTI  
dei Consigli di Istituto della Regione
- Ai Sigg. PRESIDI  
delle Scuole Medie Statali  
e non Statali della Regione
- Ai Sigg. PRESIDENTI  
Associazioni Prov.li dei Cartolibrari
- Al Sig. PRESIDENTE dell'A.N.A.P.P.F.
- Al Sig. PRESIDENTE  
della 5<sup>a</sup> Commissione Consiliare  
della Regione
- Ai Sigg. Consiglieri componenti della  
5<sup>a</sup> Commissione Consiliare della Regione
- Ai Sigg. PRESIDENTI  
dei Gruppi Consiliari della Regione
- Al MINISTERO della P.I. -Gabinetto-
- Al Sig. SOVRINTENDENTE  
dell'Ufficio Scolastico Interregionale  
per la Puglia e la Basilicata
- Ai Sigg. PROVVEDITORI AGLI STUDI
- Alle CONFEDERAZIONI  
C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.
- Alle PRESIDENZE PROVINCIALI A.C.L.I.

L O R O S E D I



# REGIONE PUGLIA

OGGETTO: Provvedimenti a favore della Scuola Media dell'obbligo per l'avvio dell'attuazione del diritto allo studio per l'anno scolastico 1977/78.

Il Consiglio Regionale nella seduta del 20 u.s. ha approvato la legge di cui all'oggetto ed allegata in copia alla presente.

Per effetto di tanto cessa di aver vigore la vecchia normativa sui buoni-libro (ex L.R. 27.12.1972, n.17) e qualunque tipo di intervento per l'anno scolastico 1977/78 dovrà essere in linea con le nuove norme.

Premesso che la legge di che trattasi dovrà essere approvata dal Governo centrale prima di poter divenire operante e tenuto conto che la somma di cui potrà disporre ciascuna scuola -calcolata secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge in questione- non può essere inferiore a quella indicata in calce alla presente circolare, questo Assessorato, avvalendosi del disposto di cui all'art. 3, emana le direttive di cui appresso perchè siano posti in essere gli atti preparatori indispensabili per una corretta ed oculata gestione dei fondi che saranno assegnati a ciascuna scuola.

In particolare:

- 1) le finalità indicate nell'art. 1 non devono considerarsi rigidamente prioritarie stante il disposto di cui all'art.3 che fa carico ai Consigli di Istituto di determinare la destinazione delle somme per una o più iniziative.
- 2) Per quanto riguarda l'assegnazione di libri di testo ad alunni bisognosi occorre tener presente quanto segue:
  - a) fermo restando il limite di intervento esclusivamente a favore degli alunni bisognosi e considerato, alla luce dell'esperienza pregressa, che non è possibile aprioristicamente catalogare la sussistenza o meno delle condizioni di bisogno stante la carenza delle certificazioni di carattere finanziario (quando le stesse attestino redditi non rivenienti da lavoro dipendente), occorre procedere anche alla individuazione di altri sistemi di accertamento "intuitu personae" che solo l'ambiente ristretto dell'ambito territoriale dell'Istituto può realizzare.  
Tale modalità di accertamento può divenire tanto più valida sol che si pensi alle abnormi applicazioni cui dava luogo la vecchia legge n. 17/72 e alle motivate e documentate denunce pervenute alla Regione da parte dei Consigli di Istituto nel passato.  
Ovviamente i bisogni devono essere rapportati alle effettive risorse per cui si renderà necessaria una graduatoria per operare interventi differenziati di cui si dirà appresso.

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

- b) L'assegnazione dei testi può essere totale (cioè per tutti i testi adottati, consigliati ivi compresi vocabolari e atlanti) o parziale.

Tuttavia la parzialità della dotazione non deve sottintendere una sorta di graduazione di importanza di studio delle materie (che hanno tutte, ugualmente, pari dignità formativa ed educativa) ma deve essere correlata alla eventuale presenza di altri strumenti e sussidi didattici ad uso individuale e collettivo nonché alla didattica prescelta da ciascun docente per la propria materia di insegnamento.

- c) In ogni caso si raccomanda l'adozione dell'istituto della "concessione in uso" dei testi agli alunni beneficiari anche per costituire man mano un patrimonio di testi che nel futuro può allargare l'utenza stante le attuali limitazioni di carattere economico.

A tal fine potrebbero considerarsi esclusi dalla concessione in uso i testi con validità triennale per evidenti ragioni di deterioramento per un uso più prolungato.

- d) Non è consentita in alcun caso l'emissione da parte della scuola di buoni o titoli da distribuire agli alunni per l'acquisto di libri di testo.

Ciò contrasterebbe sia con la lettera dell'art. 1 della legge che parla di "assegnazione di libri di testo" sia con le finalità di cui innanzi circa l'individuazione dei testi da assegnare agli alunni, ed eviterebbe, infine, la facile eventualità che nonostante l'assegnazione del buono libro l'alunno, di fatto, non disponga dei libri di testo.

- e) Conseguentemente i Consigli di Istituto, dopo aver individuato il numero degli alunni cui riconoscere il diritto al beneficio nonché la dotazione totale o parziale dei testi secondo le modalità innanzi espresse, formuleranno un piano di acquisto dei libri con l'indicazione del titolo, autore, casa editrice e costo unitario di ciascun testo.

Naturalmente la somma necessaria per la fornitura dei testi di cui al piano d'acquisto non deve essere superiore al fondo precedentemente determinato dal Consiglio di Istituto per tale scopo.

- f) Appena ai Consigli di Istituto perverrà la comunicazione di questo Assessorato circa l'avvenuto accreditamento della somma spettante, da parte degli stessi saranno contattati i cartolibrari titolari di licenza di commercio per la vendita di libri operanti in ciascun Comune per definire le modalità e le procedure circa le forniture dei testi di cui ai piani di acquisto.

Per tale delicata operazione dovranno essere evitate le richieste di sconto di qualsiasi genere, il ricorso a licitazioni e quindi l'acquisizione di preventivi perchè il libro rientra tra le merci "prodotte esclusivamente da una ditta".

# REGIONE PUGLIA

- 3 -

Naturalmente i prezzi di copertina non potranno essere superiori a quelli indicati nei cataloghi inviati a ciascuna scuola al momento delle adozioni, ferma restando la facoltà dei competenti organi scolastici a cambiare l'adozione dei testi qualora risultassero variazioni in aumento nel prezzo di copertina rispetto a quello risultante dal catalogo.

Laddove possibile sono auspiccate forme di collaborazione fra le scuole medie operanti in un Comune per procedere alle operazioni di contatto con i cartolibrari ed alle successive ordinazioni, distribuendo equamente gli ordinativi fra i cartolibrari che si dichiarano disponibili alla fornitura. In caso di dichiarata indisponibilità da parte di uno o più cartolibrari l'ordinazione viene ripartita fra i rimanenti cartolibrari disponibili, a meno che non ricorrano gli estremi previsti successivamente per rivolgersi alle organizzazioni di categoria a livello provinciale.

Altrettanto auspicabile è l'instaurarsi di un processo cooperativistico fra gli stessi cartolibrari per facilitare la fornitura dei libri ordinati da ciascuna scuola.

Nel caso sussistano tali forme di cooperazione gli interessati sono pregati di darne comunicazione alle scuole del luogo.

- g) Tenuto conto che l'ordinazione dei testi può avvenire successivamente alla comunicazione dell'avvenuto accreditamento della somma necessaria a ciascuna scuola, i cartolibrari possono contare sul pagamento immediato delle forniture effettuate; nel contempo devono garantire alle scuole una fornitura celere e che comunque non può protrarsi per un periodo superiore a gg.20 dalla data di avvenuta ordinazione.

Trascorso detto termine, qualora la fornitura non sia stata effettuata o sia stata realizzata solo parzialmente, i Consigli di Istituto sono facultati a rivolgersi ad altro fornitore cartolibrario del luogo o, in mancanza, alle Sezioni Provinciali dell' A.L.I. (Associazione Librai Italiani) presso le Federazioni dei Commercianti nei capoluoghi pugliesi. A tali organismi dovranno rivolgere le ordinazioni i Consigli di Istituto delle scuole medie operanti nei Comuni capoluogo di provincia della Puglia.

- h) Una volta effettuata la fornitura dei testi dovrà essere affisso all'albo di ciascuna scuola l'elenco degli alunni beneficiari con l'indicazione dell'ammontare complessivo dei testi forniti, delle generalità del padre o di chi ne fa le veci e la relativa qualifica professionale. Copia di detto elenco sarà trasmessa a questo Assessorato.
- 3) Per la dotazione di libri alle biblioteche di classe e di istituto sarà adottato lo stesso sistema di fornitura da parte dei Cartolibrari o delle Associazioni di categoria a livello provinciale così come indicato in precedenza per la fornitura dei libri di testo.

# REGIONE PUGLIA

- 4 -

Si sottolinea, comunque, che restano valide le disposizioni emanate dal Ministero della P.I. circa la quota parte delle ordinazioni che deve essere riservata all'editoria meridionale.

Nell'ambito di tale riserva deve essere ulteriormente privilegiata l'editoria pugliese.

- 4) Per l'utilizzazione dei fondi assegnati dalla Regione i Consigli di Istituto dovranno procedere all'adozione di delibere circa le singole iniziative ed attività di cui all'art. 1 della presente legge che si intendono porre in essere .

Copia di tali atti dovrà essere inviata per conoscenza a questo Assessorato mentre tutte le fatture e le rimanenti pezze giustificative per le altre uscite resteranno acquisite agli atti della scuola riservandosi, tuttavia questo Assessorato di disporre le verifiche ed i controlli necessari.

Il materiale ed i sussidi didattici, ivi compresi i libri di testo concessi in uso e le dotazioni delle biblioteche di classe e di istituto devono essere inventariati separatamente dalle rimanenti dotazioni della scuola sotto la dizione "Beni e sussidi acquistati con i fondi della Regione"

- 5) Gli accreditamenti delle somme spettanti a ciascuna scuola saranno effettuati sui c/c bancari i cui estremi sono stati utilizzati per operazioni similari nel decorso anno scolastico.

Qualora fossero intervenute variazioni, si pregano le scuole interessate di voler tempestivamente comunicare a questo Assessorato i nuovi estremi per evitare inutili e dannose perdite di tempo.

Con l'occasione si informano i Consigli di Istituto che finora, purtroppo, non è stato possibile effettuare l'accredito del contributo straordinario di cui alla circolare n. 80 del 29.11.1976 per difficoltà di ordine interpretativo evidenziate dal Commissariato di Governo.

Ad ogni buon fine si assicurano i Consigli di Istituto che detti fondi saranno comunque accreditati anche, se del caso, utilizzando lo strumento legislativo.

Va precisato, infine, che in nessun caso possono essere utilizzati i fondi di cui alla presente circolare per il pagamento di fatture relative all'anno scolastico 1976/77.


Per quant'altro non previsto nella presente circolare e per eliminare qualunque dubbio interpretativo e per un migliore snellimento procedura le si attesta la disponibilità di questo Assessorato per tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari in ordine all'attuazione della nuova normativa. (Telefoni 080/29.33.45 - 29.33.53 - 29.33.54 - 29.35.58)

# REGIONE PUGLIA

- 5 -

Con l'auspicio che la concreta responsabilizzazione dei Consigli di Istituto -pur nelle difficoltà derivanti dalla scarsità dei mezzi a disposizione non certamente correlati ai fabbisogni emergenti- consenta un processo di qualificazione e produttività della spesa e di corroborare le istituzioni di democratica gestione della scuola, è gradita l'occasione per inviare i saluti più cordiali e l'augurio di proficuo, fecondo lavoro.

L' ASSESSORE  
(Avv. Enzo Sorice)



Contributo assegnato Lire \_\_\_\_\_